


REGOLAMENTO DEHORS



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

gennaio 2024

Sindaco

Lorenzo Fiordelmondo

Assessore

Valeria Melappioni

Dirigente

Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

Ing. Simone Messersì

Progettisti

Arch. Daniela Vitali

Ing. Simone Messersì

Premessa

Art. 1 Oggetto e definizioni

- 1.1 Oggetto del regolamento
- 1.2 Ambito di applicazione
- 1.3 Definizione di dehors
- 1.4 Tipologie di dehors
- 1.5 Limiti dimensionali dei dehors
- 1.6 Criteri generali per l'installazione dei dehors

Art. 2 Elementi costitutivi e caratteristiche dei dehors

- 2.1 Elementi costitutivi dei dehors
- 2.1 Caratteristiche tipologiche dei dehors

Art. 3 Criteri generali per la collocazione dei dehors

- 3.1 Posizionamento dei dehors
- 3.2 Criteri generali per la collocazione dei dehors
- 3.3 Limitazioni al posizionamento dei dehors negli ambiti di pregio storico-ambientale
- 3.4 Progetti unitari

Art. 4 Procedure per l'installazione dei dehors

- 4.1 Concessione di suolo pubblico comprensivo di nulla osta tecnico
- 4.2 Pareri ed autorizzazioni preliminari
- 4.3 Procedura
- 4.4 Tutor comunale

Art. 5 Rinnovo occupazione di suolo pubblico

- 5.1 Rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico
- 5.2 Procedura per la richiesta di rinnovo dei dehors
- 5.3 Proroga dell'autorizzazione dei dehors
- 5.4 Subentro nell'attività del pubblico esercizio

Art. 6 Attività consentite ed orario di esercizio

- 6.1 Modalità di utilizzo dei dehors
- 6.2 Attività consentite

Art. 7 Danni arrecati a terzi

- 7.1 Responsabilità degli esercenti
- 7.2 Risarcimento e modalità di ripristino

Art. 8 Manutenzione degli elementi dei dehors

- 8.1 Pulizia dei dehors e dei relativi spazi
- 8.2 Rimozione dei dehors

8.3 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

Art. 9 Sanzioni e misure ripristinatorie

9.1 Assenza o difformità dalla concessione di suolo pubblico

9.2 Dehors difformi dal regolamento

9.3 Procedura per la rimozione d'ufficio dei dehors

9.4 Sanzioni

Art. 10 Revoca e sospensione della occupazione di suolo pubblico

10.1 Sospensione dell'occupazione di suolo pubblico

10.2 Revoca dell'occupazione di suolo pubblico

Art. 11 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico

11.1 Revoca dell'occupazione di suolo pubblico

11.2 Sospensione dell'occupazione di suolo pubblico

11.3 Rimborsi

Art. 12 Rimozione dei dehors su suolo privato

Art. 13 Pagamento del canone

Art. 14 Deroghe

Art. 15 Prescrizioni specifiche per l'installazione dei dehors nel centro storico

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

16.1 Entrata in vigore e validità

16.2 Procedimenti in corso

16.3 Rapporto con altri regolamenti comunali

16.4 Norma transitoria per dehors di tipo straordinario

16.5 Contenuto del Regolamento

ALLEGATI

Allegato A *“Ambito di applicazione”*

Allegato B *“Aree di rispetto dei beni culturali e monumentali”*

Allegato C *“Schemi tipologici”*

Allegato D *“Abaco dei materiali, colori ed elementi di arredo nel nucleo storico della città”*

Allegato E *“Progetto unitario di Corso Matteotti”*

APPENDICE *“BON TON dei locali per la cura, il decoro e il benessere in città”*

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

L'art. 52 del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, dispone che i Comuni, sentito il Soprintendente, individuino le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. Il presente Regolamento, in relazione a tale norma, intende pertanto disciplinare le modalità per poter esercitare l'attività di somministrazione nell'ambito delle aree pubbliche comunali aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, mediante l'introduzione di condizioni particolari e/o divieti di utilizzo del suolo sulla base del contesto in cui tali attività vengono svolte.

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, privato e privato gravato da servitù d'uso pubblico di elementi di arredo urbano tipo "dehors", annessi ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

1.2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all'intero territorio comunale, a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli alloggiati in chioschi, realizzati in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali.

Considerato che la città è costituita da ambienti urbani differenti tra loro, caratterizzati da un diverso valore storico, culturale ed ambientale dello spazio pubblico, il Regolamento determina una classificazione sulla base della struttura del territorio stesso e della classificazione urbanistica vigente:

- **zona 1:** coincide con le aree ricomprese nelle sottozone A1 e A2 del Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico (PPRCS) che costituiscono le direttrici di sviluppo, nonché il sistema principale delle vie e delle piazze all'interno del nucleo della città storica;
- **zona 2:** coincide con il nucleo della città storica, che ricomprende il nucleo di origine romana (zona TE1.1) e l'addizione rinascimentale (zona TE1.2);
- **zona 3:** coincide con gli assi viari di interesse storico o con le aree limitrofe al centro storico che sono in rapporto diretto con le mura cittadine (Corso Matteotti, via Nazzario Sauro, Piazzale Mezzogiorno, etc);
- **resto del territorio**, ovvero la parte del territorio urbano non ricompresa all'interno delle zone 1, 2 e 3 sopra descritte.

Dette zone sono rappresentate nella planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato A – *Ambito di applicazione*).

All'interno di tali zone sono state inoltre individuate le **aree non idonee** alla installazione dei dehors, in relazione al valore storico-architettonico delle stesse, nonché agli aspetti legati a questioni di pubblica sicurezza connessi alle loro caratteristiche strutturali (carreggiate di ridotte dimensioni, strade con parcheggi pubblici, strade a traffico intenso, etc).

1.3 Definizione di dehors

Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale, decoroso ed armonico su suolo pubblico e/o area libera che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa.

Il dehors è caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, presupposto per l'installazione è il possesso della concessione

all'occupazione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande. Il dehors pertanto è un arredo urbano caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione, che non determina incremento volumetrico o comunque trasformazione del territorio. Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 2, o con finalità diverse da quelle previste dal presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

1.4 Tipologie di dehors

A seconda degli elementi impiegati e della loro composizione, i dehors sono classificati come segue:

DEHORS APERTO (tipo 1): lo spazio occupato da elementi di arredo puntuali che non determinino un ambiente circoscritto, con eventuali delimitazioni fisiche perimetrali non fisse limitatamente al periodo invernale;

DEHORS DELIMITATO (tipo 2): lo spazio occupato da arredi con delimitazioni fisiche perimetrali che determinino un ambiente circoscritto.

Per dehors stagionale si intende quello posto sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a mesi otto a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Per dehors non stagionale si intende quello posto sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non inferiore ad un anno e non superiore ad anni tre (3) a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

E' inoltre possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

Per i dehors di durata complessiva inferiore all'anno continua ad applicarsi la disciplina dell'occupazione di suolo temporanea dei dehors di tipo stagionale.

Le diverse tipologie di dehors sono rappresentate in modo più dettagliato nell'elaborato allegato al presente Regolamento Allegato C "Schemi Tipologici".

1.5 Limiti dimensionali dei dehors

La superficie del dehors non può essere superiore al 50% di quella interna netta del corrispondente locale ed in ogni caso non può essere superiore a mq 30.

Tale superficie può essere incrementata di un ulteriore 50% qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il dehors venga installato su area pedonale ed in prossimità dell'edificio che ospita l'attività di somministrazione;
- l'estensione del dehors sulla parete esterna corrisponda a quella del locale interno, compatibilmente con il contesto in cui lo stesso è inserito.

Ferma restando tale superficie massima, in occasione della richiesta del nulla-osta preventivo di cui al successivo articolo 4, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare (come da schemi tipologici di cui all'Allegato C al presente Regolamento).

Nel caso di locali con limitata superficie (inferiore a mq 50), possono essere consentiti, compatibilmente con il contesto in cui si trovano e previa valutazione degli uffici competenti, dehors con superficie massima pari a mq 20.

1.6 Criteri generali per l'installazione dei dehors

Per ogni esercizio di somministrazione è consentita l'installazione di un solo dehors, anche di diverse tipologie di cui al precedente art. 1.4 ed in conformità a quanto consentito nelle specifiche zone.

Nel caso di dehors localizzati nel medesimo tratto di strada o nella medesima piazza, è opportuno l'utilizzo di elementi, materiali ed allestimenti di carattere uniforme e/o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse dagli uffici comunali competenti in sede di esame delle domande di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, fermo restando quanto previsto al successivo art. 3.4.

Gli arredi dei dehors devono avere caratteristiche fisiche e materiali tipici degli elementi da esterno: non possono essere collocati all'interno dei dehors arredi ed elementi caratteristici dei locali chiusi.

Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle **barriere architettoniche** e deve risultare accessibile ai soggetti con disabilità, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi a giudizio insindacabile della competente struttura comunale.

Tutti gli elementi che costituiscono il dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio. I manufatti in argomento devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.).

Devono essere evitate le **pedane** in presenza di pendenze accentuate del profilo del suolo in quanto ne trasformerebbero sensibilmente la percezione visiva consolidata. Esse sono consentite solamente al fine di colmare dislivelli esistenti (dislivello marciapiede-strada), per regolarizzare i pavimenti dei dehors o per renderli complanari al piano di calpestio dell'area in cui sono allestiti (piazza, strada, portico, marciapiede). Le stesse hanno un'altezza massima pari a 20 cm, misurata su tutti i lati rispetto alla pavimentazione esistente. Le pedane in ogni caso devono essere inserite in maniera organica nel contesto urbano, ovvero in spazi che per loro conformazione non determinano impatto significativo sugli spazi aperti di valore storico architettonico, senza interferire con la loro conformazione geometrica né con i monumenti e i beni tutelati. Inoltre eventuali pedane non devono interferire con gli arredi urbani esistenti, né limitare l'accesso a pozzetti, caditoie, chiusini, etc. La collocazione delle pedane deve essere realizzata nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo quando necessario con soluzioni integrate (rampa inserita all'interno del perimetro della pedana) l'accessibilità ai soggetti con disabilità.

Le pedane installate a servizio di dehors nelle zone 2 e 3 ricomprese nel centro storico non devono determinare un impatto visivo in contrasto con la pavimentazione pubblica cittadina, pertanto devono essere realizzate con materiali con cromie dello stesso colore della pavimentazione o similari, comunque appartenenti alla gamma dei grigi (i colori ed i materiali sono riportati nell'allegato C *Abaco dei materiali*). L'installazione di pedane può essere realizzata limitatamente alla superficie di ingombro dei tavoli.

All'interno dei dehors sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi relativi alle insegne d'esercizio del locale di riferimento.

Qualunque elemento di copertura dei dehors, non potrà superare in ogni caso nel punto di **massima altezza i 3 metri**, misurati dalla pavimentazione o dalla pedana se prevista.

Non è ammesso l'uso di più **tipologie di copertura** per lo stesso dehors. Nel caso di coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e allo stesso tempo, nel caso di presenza di irraggiatori di calore, devono essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco conformi alle disposizioni normative di settore. Sono ammessi sistemi di copertura mediante posizionamento di ombrelloni o tende. Le coperture devono essere di forma regolare ed in ogni caso la proiezione a terra degli elementi di copertura deve ricadere esclusivamente all'interno dell'occupazione di suolo pubblico concessa, salvo uno sporto massimo di 10 cm per lato per convogliare le acque piovane fuori dallo spazio del dehors. Gli ombrelloni possono essere di varie tipologie ma sempre con un solo sostegno a terra e

con forma regolare e geometrica. In ogni caso l'eventuale installazione delle tende è soggetta inoltre alle prescrizioni dei vigenti regolamenti comunali in materia. Per quanto riguarda i materiali ed i colori utilizzabili si rimanda all'apposito Abaco dei Materiali e dei Colori allegato al presente Regolamento.

I tavoli e le sedie del dehors devono essere coordinati tra loro per quanto riguarda i materiali, i colori e lo stile.

Nelle zone 1, 2 e 3 di cui alla mappa *Ambito di applicazione* sopra citata, i colori degli elementi che compongono i dehors sono quelli indicati nell'*Abaco dei Materiali e dei Colori* allegato al presente Regolamento (Allegato D), distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare e combinati in relazione alle caratteristiche del contesto in cui sono inseriti. Nella restante parte del territorio comunale il colore deve essere adeguato al contesto in cui il dehors è inserito.

Gli eventuali **sistemi di riscaldamento** per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento. L'impiego di eventuali lampade e apparecchi riscaldanti è limitata a sistemi di riscaldamento a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico, come ad esempio lampade a raggi infrarossi ad onda corta integrate alla struttura. Nel caso di dehors di tipo aperto localizzati nell'ambito del centro storico (zona 1 e 2), sono consigliati lampade riscaldanti di modesta altezza quali ad esempio i sistemi ad infrarossi con appoggio a terra come da Abaco allegato. In ogni caso dovranno essere presentate soluzioni progettuali che riducano al minimo l'impatto visivo di tali elementi. All'interno dei dehors non devono essere installati impianti fissi di climatizzazione. Gli irradiator di calore devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e non dovranno in ogni caso creare intralcio e/o pericolo per gli utenti. Gli elementi di arredo prossimi agli irradiator di calore devono essere costituiti da materiali di classe di resistenza al fuoco adeguata ai sensi di legge. Per le tipologie degli apparecchi riscaldanti da installare nelle zone 1 e 2 si rimanda all'*Abaco dei materiali, colori ed elementi di arredo* (Allegato D).

Eventuali **impianti per l'illuminazione** ed elettrici in generale devono essere completamente rimovibili e non devono comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento ed il funzionamento di tali impianti non devono arrecare alcun fastidio. In presenza di irradiator di calore, gli elementi dei dehors devono essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio. Eventuali corpi illuminanti devono essere il più possibile integrati alla struttura senza interferire con il contesto ambientale e urbano in cui sono inseriti. Deve essere in ogni caso evitato un illuminamento che produca abbagliamento nella direzione delle zone destinate al traffico veicolare o delle zone per il transito pedonale. Le luci dovranno essere inserite in maniera armonica, sia da un punto di vista stilistico che cromatico.

Art. 2 ELEMENTI COSTITUTIVI E CARATTERISTICHE DEI DEHORS

2.1 Elementi costitutivi dei dehors

Gli elementi costitutivi dei dehors sono classificati come di seguito indicato:

Dehors aperto (tipo 1): arredi tipo tavoli, sedie, copertura con ombrelloni o tenda retrattile, eventuale pedana, eventuali elementi di delimitazione perimetrale non fissi. Sono consentiti in tutte le zone ricomprese all'interno dell'ambito di applicazione del presente regolamento con le limitazioni di cui ai successivi articoli. Eventuali sgabelli, poltroncine e panche sono consentiti esclusivamente al di fuori delle zone 1 e 2.

Dehors delimitato (tipo 2): arredi del tipo 1, copertura con ombrelloni o tenda retrattile, elementi fissi di delimitazione perimetrale, eventuale pedana, eventuali fioriere. Sono consentiti nella *zona 3* e nella *restante parte del territorio comunale*, così come individuati nell'allegato A – *Ambito di applicazione*.

Gli elementi che costituiscono il dehors devono in ogni caso rientrare in una delle tipologie sopra descritte, essere coordinati tra di loro per garantire una omogeneità di insieme, essere facilmente rimovibili e conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

La scelta degli arredi in ogni caso deve essere orientata ad avere il minore impatto estetico nel contesto urbano in cui si trova e concorrere a costruire e migliorare la qualità dello spazio pubblico cittadino.

Oltre agli elementi costitutivi sopra descritti, sono considerati elementi accessori dei dehors esclusivamente i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento, i cestini per la raccolta rifiuti, le fioriere o altri contenitori per piante ornamentali che non costituiscono delimitazione dei dehors, etc.

E' vietata qualsiasi forma di chiusura anche temporanea che vada a modificare la tipologia ammessa (es. barriere laterali, schermatura di uno o più lati, etc).

Nelle aree idonee alla installazione dei dehors nell'ambito del centro storico (zone 1 e 2) e previa valutazione degli uffici competenti, possono essere installate **fioriere con altezza inferiore a 0,50 mt**, uguali fra loro, di materiali e colori coordinati con il dehors, contenenti piante verdi (non rampicanti) sempre mantenute in buono stato vegetativo. Per le relative tipologie si rimanda all'allegato D al presente Regolamento.

Nel caso di dehors aperti (tipo 1) senza pedana situati all'interno delle zone 1, 2 e 3 di cui al sopraccitato Allegato A "Ambito di Applicazione" ed in diretta relazione con i beni architettonici vincolati, tutti gli elementi o arredi impiegati devono essere rimossi e ricoverati all'interno del locale dopo la chiusura del pubblico esercizio. Nel caso in cui il dehors sia delimitato temporaneamente da pannelli laterali autoportanti che definiscano lo spazio occupato, detti arredi possono permanere in maniera ordinata all'interno del dehors stesso anche durante le ore di chiusura del locale.

Nelle suddette zone, che coincidono con il centro storico cittadino, laddove consentito, possono essere installati elementi di delimitazione perimetrale limitatamente alla stagione invernale (dal 1 novembre al 30 aprile) per meglio garantire la protezione dei fruitori del dehors dagli agenti atmosferici. Tali elementi in ogni caso non devono determinare la totale chiusura dello spazio, devono essere facilmente rimovibili e garantire la massima permeabilità visiva (essere interamente trasparenti) per una corretta integrazione con il contesto in cui si trovano.

I pannelli di delimitazione devono essere rimossi nelle ore di chiusura del locale nel caso in cui il dehors interessi le aree di rispetto dei beni culturali/monumenti individuati nell'elenco allegato al DM 21 luglio 2022 n. 252 (Piazza Federico II, Piazza Giovanni Battista Pergolesi, Corso Matteotti, Piazza Angelo Colocci, Piazza della Repubblica, come individuate nell'Allegato B Aree soggette ad autorizzazione da parte della Soprintendenza), e che risultino in stretta relazione con gli edifici ed i monumenti di particolare interesse storico e architettonico, a seguito della valutazione degli uffici competenti nell'ambito del rilascio del nulla osta preventivo di cui al successivo art. 4.1. Per quanto riguarda la loro tipologia ed i materiali da utilizzare si rimanda allo specifico allegato D.

All'interno dei dehors non è consentita in ogni caso l'installazione di strutture utilizzate per la somministrazione quali spinatrici, banconi, frigoriferi, etc.

2.2 Caratteristiche tipologiche dei dehors


I dehors devono essere caratterizzati in generale dalla massima semplicità al fine di minimizzare il loro impatto visivo con l'ambiente circostante. Le caratteristiche tipologiche, le modalità di aggregazione, i materiali ed i colori da utilizzare per i diversi elementi costitutivi dei dehors sono riportati negli Allegati C e D al presente Regolamento.

3.1 Posizionamento dei dehors

I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia possibile per giustificati motivi che saranno valutati in sede di presentazione dell'istanza.

L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso di dehors prospicienti o aderenti al locale, fermo restando i limiti dimensionali di cui al precedente art. 1.5, **è consentito aumentare la superficie occupata oltre la proiezione del locale stesso di un ulteriore 50%**, previo nulla osta dei proprietari degli esercizi/immobili adiacenti (vedi esempio in figura).



3.2 Criteri generali per la collocazione dei dehors

I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il **Codice della Strada**. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato (ZTL) e a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del dehors deve

essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; in ogni caso la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

Non è consentito installare dehors lungo la sede stradale destinata al traffico veicolare, anche se in corrispondenza di stalli per la sosta di veicoli in caso di rischio di interferenze con la circolazione veicolare o di pericolo per gli avventori, che sarà puntualmente valutato dagli uffici comunali competenti. Non è altresì consentito installare dehors negli spazi dedicati alla circolazione dei velocipedi (piste e corsie ciclabili).

I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

Nei **portici e nelle gallerie**, indipendentemente dalle zone di cui all'Allegato A "Ambito di Applicazione", è ammessa la sola collocazione di dehors aperti; la profondità massima consentita del dehors deve garantire in ogni caso un passaggio pedonale utile minimo di 1,5 metri.

Nel posizionamento dei "*dehors*" devono essere evitate interferenze con le reti tecnologiche o con gli elementi di servizio esistenti. A titolo di esempio i possibili elementi interessati sono: caditoie, chiusini, griglie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica, illuminazione, panchine pubbliche, supporti per manifesti, etc). Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

Le autorizzazioni per i dehors realizzati con strutture non facilmente rimovibili non possono essere rilasciati qualora nell'area pubblica siano già state rilasciate autorizzazioni/concessioni per il commercio su area pubblica per i mercati oppure per le fiere. In caso di dehors di tipo 1, con tavoli, sedie ed eventuali delimitazioni non fisse, possono essere rilasciate autorizzazioni/concessioni a condizione che nei giorni e negli orari dei mercati o delle fiere gli stessi vengano rimossi per consentire il regolare svolgimento delle relative attività.

La presenza di dehors, in particolare di tipo delimitato, non deve impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e la manutenzione delle alberature pubbliche. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, a seguito di esigenze manutentive delle alberature pubbliche, il soggetto autorizzato dovrà rimuovere tempestivamente le strutture oggetto di concessione di suolo pubblico.

Il gestore del pubblico esercizio, che occupa lo spazio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande, deve in ogni caso rispettare le norme igienico sanitarie e tutte le relative disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione. Nell'atto di istanza del dehors, il richiedente deve produrre una autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

3.3 Limitazioni al posizionamento dei dehors negli ambiti di pregio storico-ambientale

Nella planimetria "*Ambito di applicazione*", allegata al presente regolamento, sono riportate le zone di interesse storico-ambientale per le quali tale Regolamento prevede specifiche disposizioni e limitazioni circa l'installazione dei dehors.

In generale, devono essere evitate le interferenze delle strutture e degli arredi con le facciate degli immobili vincolati e in generale con gli elementi architettonici degli edifici (cornici, fregi, fasce marcapiano, ...). Gli uffici valutano puntualmente la compatibilità dei dehors con il contesto in cui gli stessi sono inseriti, in ragione del pregio architettonico del contesto stesso o del rapporto diretto con eventuali beni tutelati.

Aree non idonee – sono le aree ricomprese nel nucleo storico della città all'interno delle quali non è prevista alcuna occupazione del suolo pubblico ai fini del presente regolamento, con l'obiettivo di lasciare il più possibile liberi i principali con visuali delle vie e piazze verso i monumenti o gli edifici vincolati, non occupare parcheggi pubblici siti nelle vie adiacenti alle mura storiche cittadine e di evitare interferenze con la circolazione veicolare nei tratti a maggiore rischio.

Zona 1 – ricomprende le zone dell'asse centrale degli spazi pubblici in cui è consentita esclusivamente l'installazione di dehors di tipo 1 (aperto) senza pedana, con eventuali pannelli di delimitazione perimetrale non fissi (limitatamente alla stagione invernale) in ragione del loro pregio storico-architettonico:

- Piazza Federico II;
- Piazza Ghislieri;
- Piazza Colocci;
- Piazza Spontini;
- Piazza della Repubblica;
- Piazza Pergolesi;
- Corso Matteotti (parte);

Zona 2 – sono tutte le restanti zone ricomprese all'interno del centro storico in cui è consentita esclusivamente l'installazione di dehors di tipo 1 (aperti) con eventuale pedana ed elementi di protezione e/o delimitazione non fissi. Su spazi privati non visibili o non direttamente in relazione con spazi pubblici è consentita inoltre l'installazione di dehors di tipo 2 (delimitati).

Zona 3 – lungo gli assi viari di interesse storico o nelle aree limitrofe al centro storico, rappresentati nell'allegato A, è consentita l'installazione di tutte le tipologie di dehors, di cui all'articolo 2.1;

Per le suddette zone, per quanto attiene le tipologie, i materiali, i colori, gli elementi di arredo e relativi accessori valgono le indicazioni riportate nell'Allegato D (*Abaco dei materiali, colori ed elementi di arredo*).

Resto del territorio - è consentita l'installazione di tutte le tipologie di dehors, di cui all'articolo 2.1, per i quali l'*Abaco dei materiali, colori ed elementi di arredo* ha valore indicativo e non prescrittivo.

3.4 Progetti unitari

Nelle zone di pregio storico ambientale sopra descritte è preferibile la presentazione da parte di più operatori aventi titolo a richiedere l'occupazione dell'area, **proposte unitarie** per via o per piazza da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Comunale. Qualora nella piazza o via siano state già concesse occupazioni di suolo pubblico nell'ambito di un progetto unitario, le nuove richieste relative a spazi posti al di fuori del progetto stesso dovranno adeguarsi alla proposta unitaria approvata per quanto riguarda tipologia, materiali, arredi e colori.

La Giunta può inoltre adottare, con propria deliberazione, linee di indirizzo e progetti per la gestione di spazi aperti in specifiche aree, in base a motivate esigenze di funzionalità, decoro e tutela del contesto urbano (uso di arredi uniformi per tipologia e materiali, ubicazione dei dehors, allineamenti, etc).

Va in ogni caso preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico e pertanto le proposte di dehors non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino sulla medesima via, piazza, slargo o giardino, la proposta unitaria condivisa tra i proponenti e l'Amministrazione comunale, deve innanzitutto tenere conto della integrazione con l'ambiente architettonico urbano nel quale i dehors sono collocati e non limitarsi semplicemente alla scelta dei medesimi elementi di arredo, ma piuttosto proporre una loro coerente aggregazione, capace di mantenere integri i caratteri specifici e l'identità dei singoli esercizi pubblici, rispettando nel contempo la qualità dello spazio urbano.

4.1 Concessione di suolo pubblico comprensivo di nulla osta tecnico

Nel caso di occupazione di suolo pubblico e/o privato all'interno del territorio comunale, il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors, deve ottenere dal Comune la concessione di suolo pubblico comprensivo del nulla osta preventivo da parte degli uffici comunali competenti.

4.2 Pareri ed autorizzazioni preliminari

Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.

Nell'ambito del nulla-osta preventivo di cui al precedente art. 4.1 l'ufficio competente si riserva di richiedere gli ulteriori pareri ritenuti necessari in ragione delle caratteristiche del dehors e della sua ubicazione.

4.3 Procedura

Il titolare di un locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o non stagionale e debba ottenere il nulla osta ed il rilascio dell'autorizzazione/concessione per l'installazione rientrando nei casi previsti dal precedente comma 4.1, deve presentare apposita richiesta di nulla osta in bollo, tramite portale, allo Sportello Unico Attività Produttive.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
- b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- d) foto-inserimenti nel contesto per ogni tipologia di dehors sulla base di una valutazione preliminare da parte dell'ufficio che predispone l'istruttoria;
- e) campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;
- f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati.
- g) tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico se prevista.

- h) dichiarazione con la quale si attesta che la superficie esterna richiesta non è superiore al 50% della superficie del locale;
- i) attestazione a firma di tecnico abilitato circa le necessarie condizioni di sicurezza di tutti gli elementi del dehors;
- l) polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa nel caso di occupazione di suolo pubblico;
- m) autocertificazione che attesti la disponibilità dei servizi igienici nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- n) copia di ulteriori eventuali autorizzazioni rilasciate.
- o) TARGA con planimetria del dehors autorizzato da esporre all'interno del locale, come da modello scaricabile dal sito del Comune;

L'autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico viene rilasciata dal competente servizio, nel rispetto del Codice della Strada e della normativa sulla incolumità pubblica.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, nel caso di installazione di dehors delimitato o comunque dotato di pedana, comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, o versamento di apposito deposito cauzionale a favore del Comune finalizzati alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo è pari a 70 €/mq di superficie occupata. Detta quota potrà in ogni caso essere aggiornata con specifico atto di Giunta Comunale.

L'occupazione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita nel locale la planimetria con indicata l'area pubblica o di uso pubblico oggetto di occupazione.

4.4 Tutor comunale

Ai fini della predisposizione della documentazione per la presentazione della istanza di dehors, di cui al precedente articolo, è possibile avvalersi della consulenza del Tutor comunale, istituito con apposito atto del Dirigente dell'Area competente al rilascio del nulla osta preventivo di cui al precedente articolo 4.1. Il tutor fornisce indicazioni circa l'area da occupare e la tipologia ed il colore degli arredi da utilizzare, in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento e nei suoi allegati, anche a seguito di sopralluogo. A supporto del Tutor comunale è istituita apposita commissione interna di tecnici/esperti qualificati che esamina e valuta le istanze presentate dei dehors con il compito di:

- verificare la conformità al Regolamento comunale, sotto il profilo della sicurezza e della qualità degli spazi occupati;
- valutare l'omogeneità delle occupazioni in relazione al contesto interessato, in special modo negli ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

Art. 5 RINNOVO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

5.1 Rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico

La concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento e può comunque essere soggetta ad un solo rinnovo, fatta salva la modifica della disciplina in materia.

La concessione per l'occupazione suolo pubblico con dehors non stagionale può essere rinnovata per una sola volta quando non ci siano modifiche rispetto al progetto iniziale, previa presentazione della istanza di rinnovo prima della scadenza e verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il posizionamento, fatta salva la modifica della disciplina in materia.

5.2 Procedura per la richiesta di rinnovo dei dehors

In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale o non stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato, la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente) o in alternativa una dichiarazione attestante il pieno assolvimento di quanto dovuto. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra,

l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

5.3 Proroga dell'autorizzazione dei dehors

L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per dehors può essere prorogata previa presentazione di istanza in bollo almeno 30 giorni prima della scadenza, nel rispetto comunque dei termini complessivi di cui al precedente articolo 1.4. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone comunque la verifica di quanto specificato al precedente art. 5.2.

5.4 Subentro nell'attività del pubblico esercizio

Nel caso di subentro nell'attività del pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve presentare all'Amministrazione Comunale richiesta di subingresso senza modifiche nella concessione preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originaria, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel provvedimento di concessione in continuità. Il rilascio della concessione in continuità è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'attività di pubblico esercizio.

Art. 6 ATTIVITA' CONSENTITE ED ORARIO D'ESERCIZIO

6.1 Modalità di utilizzo dei dehors

L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande oggetto dell'autorizzazione deve essere utilizzata nel rispetto del Regolamento per la Somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di occupazione del suolo pubblico, della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Il Sindaco, con propria ordinanza, può disciplinare diversi orari di utilizzo dei dehors sulla base di valutazioni specifiche finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico nelle diverse parti della città.

6.2 Attività consentite

Per eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors, devono essere preventivamente presentate le prescritte comunicazioni-segnalazioni e/o le richieste di autorizzazione alla competente struttura comunale.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

All'interno dei dehors le eventuali attività accessorie, con particolare riferimento ai piccoli trattenimenti sono consentite nel rispetto del vigente Regolamento Regionale che disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché del vigente Regolamento comunale Attività rumorose temporanee, nonché del regolamento di Polizia Urbana. Per i piccoli trattenimenti potrà essere definito con specifico e separato atto quanto segue: orari di effettuazione, modalità di pubblicizzazione e il tipo e la natura acustica o elettronica degli strumenti musicali utilizzati.

Art. 7 DANNI ARRECATI A TERZI

7.1 Responsabilità degli esercenti

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

7.2 Risarcimento e modalità di ripristino

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti uffici tecnici comunali.

Art. 8 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI DEHORS

8.1 Pulizia dei dehors e dei relativi spazi

Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Lo spazio pubblico dato in concessione, compreso lo spazio immediatamente circostante, deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. Tutti gli elementi che compongono il dehors devono essere mantenuti e puliti.

In caso contrario, l'Amministrazione Comunale, previa verifica e verbale, diffida il concessionario al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento relativamente alla manutenzione del dehors (come riportato nel successivo articolo 10.1).

8.2 Rimozione dei dehors

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo escussione della polizza e con addebito a carico dell'esercente delle ulteriori spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

8.3 Assetto dei dehors durante la chiusura degli esercizi

Gli arredi e le strutture del dehors non devono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di non utilizzo. Alla chiusura del locale, gli elementi di arredo devono rimanere disposti in maniera ordinata all'interno dello spazio concesso del dehors o essere rimossi completamente. Tali arredi devono essere in ogni caso rimossi e depositati all'interno del locale nel caso in cui:

- gli stessi creino intralcio alla circolazione e/o siano posizionati in aree destinate a parcheggio pubblico (nel caso di installazione di dehors per limitati periodi della giornata);
- l'attività di somministrazione resti chiusa per più di 3 giorni consecutivi.

In ogni caso durante l'orario di chiusura dell'attività, non è consentito accatastare gli arredi negli spazi destinati al dehors o in quelli a ridosso del locale medesimo. Le tende a sbraccio, ove presenti, devono essere chiuse al termine di ogni giornata.

Art. 9 SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

9.1 Assenza o difformità dalla concessione di suolo pubblico

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

9.2 Dehors difformi dal regolamento

Nel caso in cui venga accertata la realizzazione di dehors in difformità da quanto previsto dal presente regolamento o da quanto prescritto in fase di nulla osta di cui all'articolo 4.1, il titolare dell'attività, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione del dehors stesso o la sua regolarizzazione, entro 15 giorni consecutivi dalla contestazione.

9.3 Procedura per la rimozione d'ufficio dei dehors

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, previa comunicazione di avvio del procedimento il dirigente competente emana apposita ordinanza, intimando la rimozione o alla regolarizzazione delle strutture abusivamente installate entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa (mediante escussione della polizza e addebito di ulteriori spese a carico dell'interessato). L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

9.4 Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ii..

Art. 10 REVOCA E SOSPENSIONE DELLA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

10.1 Sospensione dell'occupazione di suolo pubblico

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza a causa di mancanza di manutenzione;
- mancato decoro dell'area pubblica adiacente allo stesso a causa dell'abbandono ripetuto di rifiuti anche da parte della clientela (es. bottiglie, bicchieri, stoviglie, altro);
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 11.

In caso di sospensione, minimo di un giorno, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

10.2 Revoca dell'occupazione di suolo pubblico

La concessione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 8.3;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 14.

I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione sono adottati dal dirigente competente del Servizio che ha rilasciato la concessione medesima, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 11 REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

11.1 Revoca dell'occupazione di suolo pubblico

Oltre a quanto previsto al precedente articolo 10, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

11.2 Sospensione dell'occupazione di suolo pubblico

La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento del dirigente del Servizio che ha rilasciato la concessione medesima, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
- per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

11.3 Rimborsi

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

ART. 12 RIMOZIONE DEL DEHORS SU SUOLO PRIVATO

Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 10 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del dehors su suolo privato.

ART. 13 PAGAMENTO DEL CANONE

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.

Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 14 DEROGHE

In caso di particolari esigenze finalizzate al miglior inserimento possibile del dehors nel contesto del centro storico cittadino possono essere ammesse deroghe alle caratteristiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2, da valutare preventivamente nell'ambito della richiesta di nulla osta di cui al precedente art. 4. Nel caso in cui la deroga interessi le zone 1, 2 e 3 di cui all'Allegato A, l'installazione del dehors deve essere in ogni caso soggetta ad autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente territorialmente.

ART. 15 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS NEL CENTRO STORICO

Nell'ambito del sistema centrale degli spazi pubblici di interesse storico e architettonico della città, ovvero nelle aree classificate come Zona 1, Zona 2 e Zona 3 nella planimetria Ambito di applicazione (Allegato A), l'installazione dei dehors non deve in alcun caso compromettere la fruibilità degli spazi pubblici e la percezione visiva del tessuto storico e degli scorci meritevoli di conservazione.

Tali ambiti, caratterizzati da importanti emergenze architettoniche e da un rilevante numero di esercizi commerciali con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, necessitano di una regolamentazione più attenta e dettagliata che, per quanto attiene i materiali, i colori e gli arredi, rinvia a quanto contenuto nell'allegato D del presente regolamento.

In particolare, lungo **Corso Matteotti** i dehors possono essere installati su entrambi i lati del Corso, in modo da lasciare una fascia di rispetto di almeno 1,50 metri dal fronte degli edifici per il passaggio dei pedoni e per il percorso protetto per ipovedenti, oltre che uno spazio centrale libero di almeno 3,50 metri per il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. Tali limitazioni sono meglio rappresentate nell'Allegato E *Progetto Unitario di Corso Matteotti*.

Per quanto riguarda i **locali storici** ufficialmente riconosciuti con apposito decreto dalla Regione Marche, che nel corso del tempo hanno mantenuto la loro tipicità sia per quanto riguarda il servizio offerto sia per l'ambiente e la tipologia dei materiali-arredi che li caratterizza, si consente la possibilità di mantenere i dehors esistenti, secondo le tipologie autorizzate, fino al mantenimento delle caratteristiche di storicità dei locali medesimi. In caso di rinnovo/modifica con conseguente perdita delle caratteristiche di tipicità del locale o nel caso di manutenzione straordinaria e/o di sostituzione del dehors autorizzato, lo stesso deve essere adeguato alla presente disciplina e avere le caratteristiche indicate negli appositi allegati, sia per quanto riguarda la tipologia sia per quanto riguarda gli arredi, i materiali ed i colori da utilizzare.

ART. 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

16.1 Entrata in vigore e validità

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sostituisce il precedente approvato con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 29.04.2014 e ss.mm.ii. e ha validità fino al 04.01.2029, ovvero anni 5 dalla autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, di cui alla nota protocollo comunale n. 607 del 04.01.2024. Il parere della Soprintendenza acquisito sul presente Regolamento sostituisce gli adempimenti di legge necessari per ottenere le autorizzazioni conseguenti le singole istanze presentate, purchè le stesse risultino conformi al Regolamento medesimo.

16.2 Procedimenti in corso

Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

I dehors autorizzati secondo la procedura di cui al previgente regolamento (Delibera C.C. n. 56/2014 e ss.mm.ii.) su suolo pubblico in corso di validità alla data del 01/01/2023 ed in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, possono essere mantenuti fino al perdurare dell'attività esistente e comunque fino a:

- un anno dall'approvazione del presente Regolamento, se trattasi di dehors aperti;
- tre anni dall'approvazione del presente Regolamento, se trattasi di dehors delimitati o chiusi.

16.3 Rapporto con altri regolamenti comunali

Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.

16.4 Norma transitoria per dehors di tipo straordinario

Resta ferma l'applicazione della disciplina nazionale e comunale vigente in materia di dehors di tipo straordinario, previa presentazione di apposita domanda di proroga.


16.5 Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento è costituito, oltre che dai presenti articoli, dai seguenti allegati:

- **Allegato A** "*Ambito di applicazione*" - elaborato planimetrico riportante gli ambiti di applicazione del Regolamento e le zone di divieto per le diverse tipologie di dehors.
- **Allegato B** "*Aree di rispetto dei beni culturali e monumentali*"
- **Allegato C** "*Schemi tipologici*"
- **Allegato D** "*Abaco dei materiali e dei colori nel nucleo storico della città*" - l'abaco contiene le indicazioni dei materiali e dei colori da utilizzare per i diversi elementi costitutivi dei dehors.
- **Allegato E** "*Zoom Corso Matteotti*"

APPENDICE "*BON TON dei locali per la cura, il decoro e il benessere in città*"

REGOLAMENTO DEHORS



ALLEGATO A **Ambito di applicazione**

Sindaco

Lorenzo Fiordelmondo

Assessore






Valeria Melappioni


Dirigente

Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico
Ing. Simone Messersì

Progettisti

Arch. Daniela Vitali
Ing. Simone Messersì





ALLEGATO B

Aree di rispetto dei beni culturali e monumentali

Sindaco

Lorenzo Fiordelmondo

Assessore

Valeria Melappioni

Dirigente


Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico

Ing. Simone Messersì


Progettisti

Arch. Daniela Vitali

Ing. Simone Messersì



-  Centro storico
-  Aree di rispetto
(DM 21 luglio 2022 n. 252)



ALLEGATO C

Schemi tipologici

Sindaco

Lorenzo Fiordelmondo

Assessore

Valeria Melappioni

Dirigente


Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico
Ing. Simone Messersì

Progettisti


Arch. Daniela Vitali
Ing. Simone Messersì

MODULO E SCHEMI DI AGGREGAZIONE


Struttura modulare
max. 30 mq.
modulo base 4 x 3




forma rettangolare



forma quadrata







aggregazione forme regolari



DEHORS APERTO "Tipo 1"





tipo "A" (Libero-Isolato)

ZONA 1, 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO



tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
eventuali delimitazioni perimetrali non fisse (periodo invernale)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)





ZONA 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO



tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
eventuali delimitazioni perimetrali non fisse (periodo invernale)
eventuali pedane (H max 20 cm)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)





tipo "B" (Addossato a struttura esistente)

ZONA 1, 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO



tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni o tende a sbalzo
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
eventuali delimitazioni perimetrali non fisse (periodo invernale)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)

ZONA 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO







tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni o tende a sbalzo
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
eventuali delimitazioni perimetrali non fisse (periodo invernale)
eventuali pedane (H max 20 cm)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)

DEHORS DELIMITATO "Tipo 2"





tipo "A" (Libero-Isolato)

ZONA 1, 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO



tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni o tende a sbalzo
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
pannelli di delimitazione perimetrale (Hmax 1,60 m)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)





ZONA 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO



tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni o tende a sbalzo
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
pannelli di delimitazione perimetrale (H max 1,60 m)
eventuali pedane (H max 20 cm)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)





tipo "B" (Addossato a struttura esistente)

ZONA 1, 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO




tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni o tende a sbalzo
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
pannelli di delimitazione perimetrale (Hmax 1,60 m)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)

ZONA 2, 3 e RESTO DEL TERRITORIO



tavoli e sedie (coordinati tra loro)
eventuali ombrelloni o tende a sbalzo
eventuali fioriere (H max 0,50 m)
pannelli di delimitazione perimetrale (H max 1,60 m)
eventuali pedane (H max 20 cm)
accessori (elementi scaldanti, cestini, etc)



ALLEGATO D
Abaco dei materiali, colori ed elementi di arredo
nel nucleo storico della città

Sindaco

Lorenzo Fiordelmondo

Assessore

Valeria Melappioni

Dirigente

Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico
Ing. Simone Messersì

Progettisti

Arch. Daniela Vitali
Ing. Simone Messersì

ELEMENTI CHE COMPONGONO IL DEHORS **COLORI E MATERIALI**

STRUTTURE




RAL 7012



RAL 7024



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7043



RAL 7022

TESSUTI, TOVAGLIATI



RAL 1013



RAL 1015



RAL 9001

TENDE E OMBRELLONI



RAL 1013



RAL 1015



RAL 9001


PAVIMENTI E PEDANE



TEAK



IROKO



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7031




RAL 7022

ARREDI



RAL 7012



RAL 7024



RAL 7015



RAL 7016



RAL 7022



RAL 7043

ELEMENTI CHE COMPONGONO IL DEHORS **SCHEDE TECNICHE**

PEDANE

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE	COLORE	MODALITA' DI POSA
<p>Legno trattato o metallo con superficie antiscivolo</p>	<p>Spessore max 20 cm</p> <p>Struttura modulare smontabile con supporto preferibilmente in metallo</p> <p>In caso di spessore della pedana superiore ai 15cm è opportuno prevedere elementi di delimitazione laterale con funzione di protezione.</p>	<p>Legno naturale con impregnante idrorepellente</p> <p>Nelle zone 2 e 3 le pedane devono avere una cromia analoga a quella della pavimentazione storica cittadina (gamma dei grigi)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>TEAK</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>IROKO</p> </div> </div>	<p>Appoggiata senza ancoraggi fissi al suolo, esclusivamente per il livellamento del piano di calpestio.</p> <p>Con bullonature nel caso di pavimentazioni non di pregio.</p>

Di seguito si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo.



ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE	COLORE	MODALITA' DI POSA
<p>Metallo verniciato e vetro temperato stratificato di sicurezza trasparente non colorato (nel rispetto delle norme UNI in materia).</p> <p>Il materiale metallico deve essere di ridotto spessore e con minimo basamento.</p>	<p>Altezza massima metri 1,60 (da terra). La parte opaca non deve avere altezza superiore ad un metro da terra.</p> <p>Nella zona 3 è necessaria valutazione di compatibilità con il contesto</p> <p>Nelle zone 1 e 2 possono essere installati pannelli autoportanti trasparenti (vetro di sicurezza) disposti al massimo su tre lati</p>	<p>Per strutture in legno, ubicate al di fuori del centro storico, il colore è adeguato al contesto circostante.</p> <p>Nelle zone 1 e 2 del centro storico, gli elementi di delimitazione hanno struttura in metallo con tonalità del grigio (RAL 7016) e sono tamponati con vetro trasparente extrachiario.</p>	<p>Ancorata alla pedana o al suolo mediante zavorature.</p> <p>Nel caso di pavimentazioni di pregio elementi di delimitazione autoportanti semplicemente appoggiati al suolo.</p>

Di seguito si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo.





ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE non fissi

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE	COLORE	MODALITA' DI POSA
<p>Metallo verniciato e vetro temperato stratificato di sicurezza trasparente non colorato (nel rispetto delle norme UNI in materia).</p> <p>Il materiale metallico deve essere di ridotto spessore e con minimo basamento.</p>	<p>Altezza massima metri 1,60 (da terra).</p> <p>Costituiscono "barriera climatica" per mitigare gli effetti del freddo.</p>	<p>Nelle zone 1 e 2 del centro storico, gli elementi di delimitazione hanno struttura in metallo con tonalità del grigio e sono tamponati con vetro trasparente extrachiario.</p>	<p>Gli elementi di delimitazione autoportanti sono semplicemente appoggiati al suolo.</p>

Di seguito si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo.





ELEMENTI DI COPERTURA

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE	COLORE	MODALITA' DI POSA
<p>Struttura in metallo. Telo in tessuto naturale o telo impermeabile a finitura opaca.</p>	<p>Tende a sbalzo retrattili a falda in tessuto.</p> <p>Ombrelloni con sostegno centrale o laterale.</p> <p>Sono consentite solo tende a falda senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. Gli ombrelloni possono essere di diverse tipologie, ma in ogni caso devono avere copertura di forma regolare e geometrica e un solo sostegno a terra.</p>	<p>Colore adeguato al contesto circostante.</p> <p>Nelle zone 1 e 2 del centro storico la STRUTTURA color grigio antracite e il TELO in tessuto con tinte neutre monocromatiche.</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #d9c7b1; border: 1px solid #ccc;"></div> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #c9a88c; border: 1px solid #ccc;"></div> <div style="width: 30px; height: 30px; background-color: #e6d8c9; border: 1px solid #ccc;"></div> </div>	<p>Ombrellone: ancorato al suolo mediante zavorrature.</p> <p>Tenda: ancorata all'edificio e collocata in corrispondenza delle singole aperture, osservando sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata (senza interferire con gli elementi architettonici quali cornici, modanature, fregi, etc).</p>

Di seguito si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo.





Prescrizioni:

- non è consentito l'uso di tessuti lucidi o in PVC
- negli ombrelloni e nelle tende sono vietate le iscrizioni pubblicitarie

ELEMENTI DI ARREDO

MATERIALI	COLORE	SEDIE
<p>Metallo verniciato, polipropilene, policarbonato.</p>	<p>Colore adeguato al contesto circostante, con tinte neutre e monocromatiche.</p> <p>Nelle zone 1 e 2 del centro storico colore grigio antracite, colore grigio avorio o trasparente.</p>	<p>di seguito si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Prescrizioni:

- non è consentito l'uso di resine e PVC di tipo leggero e deteriorabile
- non è consentito l'uso di arredi con loghi o forme pubblicitarie

ELEMENTI DI ARREDO


MATERIALI	COLORE	TAVOLI
<p>Metallo verniciato, polipropilene, policarbonato.</p> <p>Non è consentito l'uso di resine e PVC di tipo leggero e deteriorabile, né arredi con loghi o forme pubblicitarie.</p>	<p>Colore adeguato al contesto circostante, preferibilmente tinte neutre e monocromatiche.</p> <p>Nelle zone 1 e 2 del centro storico colore grigio antracite (preferibilmente RAL 7016), in alternativa colore grigio avorio o trasparente.</p>	<p>di seguito si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo.</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Prescrizioni:

- non è consentito l'uso di resine e PVC di tipo leggero e deteriorabile, né arredi con loghi o forme pubblicitarie
- non è consentita l'installazione di mensole o tavoli ancorati agli apparati murari

ELEMENTI SCALDANTI

MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE	COLORE	MODALITA' DI POSA
	<p>Riscaldatore ad infrarossi con fissaggio su palo in metallo</p> <p>Riscaldatore ad infrarossi con appoggio a terra (di seguito si riportano alcuni esempi a titolo esemplificativo e non esaustivo)</p>	Colore adeguato al contesto (gamma dei grigi nelle zone 1, 2 e 3)	Appoggiato senza ancoraggio al suolo o integrato negli elementi di copertura (ombrelloni)



Prescrizioni:

- è consentito solamente l'uso di dispositivi omologati e a norma di legge
- non è consentito l'uso di dispositivi con forme pubblicitarie integrate

VASI E FIORIERE


MATERIALI	CARATTERISTICHE TECNICHE	COLORE	MODALITA' DI POSA
Metallo verniciato, resine o plastica rigida (con finitura opaca).	Altezza del vaso inferiore a metri 0,50.	<p>Colore adeguato al contesto circostante (grigio antracite o tipo corten).</p> <p>Nelle zone 1 e 2 del centro storico colore uniformato con gli arredi pubblici presenti, (grigio antracite – preferibilmente RAL 7016).</p>	Appoggiato senza ancoraggio al suolo



Prescrizioni:

- non è consentito l'uso di legno o materiali in PVC facilmente deteriorabili
- le fioriere o vasi sono disposti perimetralmente all'interno degli spazi in concessione
- devono contenere piante sempreverdi e/o fiorite mantenute in buono stato vegetativo

REGOLAMENTO DEHORS



ALLEGATO E **Zoom Corso Matteotti**

Sindaco

Lorenzo Fiordelmondo

Assessore

Valeria Melappioni

Dirigente

Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Sviluppo Economico


Ing. Simone Messersì

Progettisti

Arch. Daniela Vitali

Ing. Simone Messersì





Percorso protetto per ipovedenti (ml 1,50)

Spazio per installazione dehors

Percorso protetto per ipovedenti (ml 1,50)

Spazio per installazione dehors

Area riservata ai mezzi di soccorso e di emergenza (ml 3,50)
all'interasse della sezione stradale